

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 4 del 29/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI CHIETI

OGGETTO: Fornitura energia elettrica – Presa d'atto prosecuzione regime di salvaguardia - CIG Z1B324AEDC.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 2193/21 del 9/06/2021 Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15 giugno 2021 e scadenza al 14 giugno 2022 l'incarico di Responsabile Unità Territoriale di Chieti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale

stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n.3520 del 6 dicembre 2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti delle Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni ed in € 35.000,00 quello per i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali, e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO l'art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip

SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che il presente atto viene adottato dalla scrivente Responsabile UT all'esclusivo fine di garantire la continuità e regolarità della gestione contabile – amministrativa presso l'Unità Territoriale di Chieti, ed in relazione al suo specifico oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione a contrarre n° 2 del 23 aprile 2020, il cui contenuto si richiama integralmente, la scrivente in qualità di Responsabile dell'Unità Territoriale di Chieti, autorizzava l'affidamento temporaneo del servizio di erogazione di energia elettrica presso la sede dell'Ufficio Territoriale di Chieti alla Società HERA S.r.l. Socio unico Hera Hera Spa PI 02221101203 – Servizio di salvaguardia, a decorrere dal 1°/03/2020 al 31/08/2020, ovvero sino alla contrattualizzazione della fornitura da parte del soggetto risultante affidatario della Convenzione CONSIP per le regioni Abruzzo e Molise;
- in data 25 novembre 2020 la scrivente adottava specifico provvedimento di appendice alla propria determinazione n. 2 del 23.04.2020, determinando la prosecuzione del regime di salvaguardia nelle more dell'attivazione della convenzione CONSIP, imputandone la spesa presunta al pertinente centro di costo per l'esercizio 2020;
- la suddetta appendice si rendeva necessaria non essendo andato a buon fine, causa rifiuto del fornitore per asserita incongruità dell'ordine, l'ordinativo OdA n. 5581047 emesso sulla

piattaforma informatica dedicata in adesione alla convenzione CONSIP, Lotto n. 12 - Regioni Abruzzo e Molise, in favore della società aggiudicataria A2A Energia SPA;

- con determinazione a contrarre n° 1 dell'1.01.2021 il Direttore territoriale ACI di L'Aquila dott. Michele Montanari adottava in via eccezionale e di urgenza, al fine di garantire la regolarità amministrativo-contabile, in relazione al suo specifico oggetto, la continuità del servizio presso l'Unità Territoriale ACI di Chieti, stante l'assenza dal servizio della Responsabile, Dott.ssa Cinzia Ciancetta, per improvvisi e giustificati motivi e autorizzava la proroga dell'affidamento temporaneo del servizio di erogazione di energia elettrica presso la sede dell'Ufficio Territoriale di Chieti alla Società HERA S.pA - Servizio di salvaguardia, a decorrere dal 1 gennaio 2021, nelle more dell'attivazione della più volte citata convenzione Consip – Lotto 12 Regioni Abruzzo e Molise, e comunque non oltre la data del 30.06.2021;
- all'esclusivo fine di garantire la continuità e regolarità della gestione contabile – amministrativa presso l'Unità Territoriale di Chieti, anche a cagione delle modalità e tempistiche previste per il riavvio della procedura di affidamento tramite il sistema MePA e per l'attivazione del servizio, si rende, pertanto, necessario prendere formalmente atto della prosecuzione ulteriore del regime di salvaguardia;

PRESO ATTO che, ai sensi della L. 125/2007, vengono automaticamente sottoposti al "Regime di Salvaguardia" tutti gli utenti, ivi compresi gli Enti Pubblici, che successivamente alla liberalizzazione del mercato dell'energia non hanno scelto ivi il proprio fornitore ovvero ne siano rimasti privi per qualsiasi motivo;

PRESO ATTO che a seguito procedura concorsuale pubblica la Hera Comm SpA è stata individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio, tra gli altri, della Regione Abruzzo per gli anni 2021/2022;

DATO ATTO che l'attivazione del servizio di salvaguardia, atteso l'automatismo di legge, non prevede la sottoscrizione di formale contratto e che le condizioni tariffarie sono stabilite sulla base di modalità di calcolo disposte con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;

RITENUTO, pertanto, di dover necessariamente prendere atto della prosecuzione del servizio di salvaguardia al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica presso la sede dell'Unità Territoriale ACI di Chieti nelle more dell'attivazione della Convenzione Consip più volte citata e, comunque, tenuto conto dei tempi a ciò necessari, per un periodo massimo di mesi 6 a decorrere dal 1^a luglio 2021;

DATO ATTO che la normativa di riferimento prevede la cessazione automatica dal mercato di salvaguardia in qualsiasi momento senza preavviso né obbligo di formale recesso in caso di stipulazione di contratto con operatore del mercato libero;

STIMATA la spesa necessaria, tenuto conto dei consumi storici e delle tariffe comunicate dal gestore in salvaguardia, nella somma complessiva presunta di € 3.500,00 IVA esclusa per il periodo 01.07. 2021/31.12.2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

ACQUISITO il DURC in corso di validità dal quale risulta la regolarità contributiva della Hera Comm SpA;

DATO ATTO che per il contratto di cui trattasi, reso in prosecuzione del precedente, risulta prima d'ora acquisito per il tramite della piattaforma informatica dell'ANAC il CIG n. **CIG Z1B324AEDC**;

Tutto quanto precede da valere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato dalla scrivente Responsabile di Struttura al fine di garantire la regolarità amministrativo-contabile, in relazione al suo specifico oggetto, e la continuità del servizio presso l'Unità Territoriale ACI di Chieti;

di autorizzare, per tutto quanto meglio esposto alla narrativa che precede e da valere, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proroga dell'affidamento temporaneo del servizio di erogazione di energia elettrica presso la sede dell'Ufficio Territoriale di Chieti alla Società HERA S.pA - Servizio di salvaguardia, a decorrere dal 1 luglio 2021, nelle more dell'attivazione della più volte citata convenzione Consip – Lotto 12 Regioni Abruzzo e Molise, e comunque non oltre la data del 31.12.2021;

di preventivare ed autorizzare, sulla base dei consumi storici e nei limiti del budget di struttura assegnato, la spesa presunta di € 3.500,00 IVA esclusa per l'erogazione di energia elettrica presso la sede dell'Ufficio Territoriale di Chieti, che verrà contabilizzata sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per l'esercizio finanziario 2021 all'Unità Territoriale ACI di Chieti, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4251 CdR n. 4250.

Di dare atto per il contratto di cui trattasi, reso in prosecuzione del precedente, risulta prima d'ora per il tramite della piattaforma informatica dell'ANAC il CIG n. Z322CC0B35;

Si dà atto che al presente ordinativo di fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato il CIG Z322CC0B35.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile
Dott.ssa Cinzia Ciancetta